

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

Dicembre 2023

Approfondimento su: Applicabile la cooptazione alle associazioni del Terzo settore

Ven.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Sab.16*

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Sab.30*

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Dom.31*

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Applicabile la cooptazione alle associazioni del Terzo settore

Con lo Studio n. 15-2022/CTS il Consiglio nazionale del Notariato prende posizione in merito all'applicabilità dell'istituto della cooptazione alle associazioni del Terzo settore.

Il Ministero del Lavoro aveva escluso l'applicabilità di tale istituto alle associazioni ETS; il Notariato, dopo aver analizzato la disciplina vigente, attraverso l'esame delle disposizioni del codice civile e del CTS, arriva a sostenere la tesi opposta.

L'art. 2386 relativo alla sostituzione degli amministratori infatti, si applica alle società di capitali e prevede che qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, i rimanenti provvedono alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, fino alla prima assemblea utile, la quale può confermarli oppure revocarli.

Secondo il Ministero del Lavoro, la richiamata disposizione non può essere applicata da parte delle associazioni del Terzo settore e anche un'eventuale clausola statutaria che prevedesse l'applicazione dell'istituto della cooptazione risulterebbe non conforme al CTS.

L'inapplicabilità della cooptazione trova giustificazione nel fatto che nell'ambito degli enti del Terzo settore, a differenza delle società di capitali, risulta prevalente la tutela del principio di democraticità rispetto all'esigenza di garantire la continuità della gestione. L'organo amministrativo, infatti, rappresenta l'espressione della volontà dell'assemblea, quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Ove si ricorresse a tale istituto, invece, fino all'eventuale ratifica dell'assemblea gli amministratori cooptati avrebbero i medesimi poteri di quelli eletti.

Consentendo l'applicazione della cooptazione verrebbero quindi violati i principi di elettività, democraticità, nomina assembleare, uguaglianza e pari opportunità tra gli associati.

Di diverso avviso è il Notariato, che preliminarmente osserva che l'esigenza di salvaguardare il fondamentale principio di democraticità e l'esigenza di preservare l'efficienza e l'operatività dell'ente non sono necessariamente tra loro alternative; in altre parole, non è necessario che un principio prevalga sull'altro, nel caso in cui sia possibile giungere a un contemperamento di interessi ragionevole ed equilibrato.

La verifica di compatibilità tra l'istituto della cooptazione e la normativa applicabile agli enti del Terzo settore deve quindi essere effettuata analizzando le relative disposizioni, considerando, in particolare, gli artt. 25 e 26 del DLgs. 117/2017.

Da un lato, infatti, l'art. 26 comma 1 del DLgs. 117/2017 dispone che la nomina degli amministratori nelle associazioni del Terzo settore spetti all'assemblea; dall'altro lato, lo stesso Codice del Terzo settore prevede due eccezioni a tale principio generale.

In particolare -l'art. 25 comma 2 del DLgs. 117/2017 prevede che gli statuti delle associazioni con almeno 500 associati possano disciplinare le competenze dell'assemblea anche in deroga a quanto stabilito dal precedente comma 1; secondo il Notariato, tale deroga permette di inserire nello statuto una clausola che consenta l'applicazione della cooptazione, attribuendo all'organo di amministrazione il potere di sostituire gli amministratori cessati in corso d'esercizio.

Inoltre l'art. 26 comma 5 del DLgs. 117/2017 prevede che la nomina di una quota minoritaria dei componenti dell'organo di amministrazione possa essere attribuita a ben individuati soggetti, diversi dall'assemblea (ad esempio altri enti del Terzo settore, lavoratori dell'ente, ecc.).

Secondo il Notariato, le citate deroghe alla competenza dell'assemblea riguardo alla nomina degli amministratori portano a ritenere ammissibile l'applicazione dell'istituto della cooptazione, che consente di garantire al tempo stesso la necessaria continuità dell'organo di amministrazione e il rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza; l'organo amministrativo formatosi a seguito della cooptazione rimane infatti in carica solo fino all'assemblea, che potrà decidere se confermarne o meno la composizione.

Il Notariato conclude quindi in favore dell'applicabilità dell'istituto della cooptazione anche alle associazioni del Terzo settore.